

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MANTOVA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

PIPPONZI MARIAROSA Presidente e Relatore

DE BIASE COSTANZA Giudice

FORMIGHIERI PAOLO Giudice

Ha emesso la seguente

SENTENZA

- avverso ISCR. IPOTECARIA IRPEF - ALIQUOTE 2006

contro: AGENTE DI RISCOSSIONE VERONA EQUITALIA NORD S.P.A.

difeso da:

(omissis)

(omissis) C/O STUDIO (omissis)

(omissis) (omissis)

proposto dai ricorrenti:

(omissis)

(omissis) (omissis)

difeso da:

(omissis)

(omissis) (omissis)

difeso da:

(omissis)

(omissis) (omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso in riassunzione (in seguito a declaratoria di incompetenza emessa dalla CTP di Verona) (omissis) e (omissis), dopo aver premesso di essere coniugati in regime di separazione dei beni, hanno eccepito la nullità ed illegittimità della avvenuta iscrizione di ipoteca legale sui beni - che analiticamente indicavano - lamentando che si trattava di immobili conferiti in un FONDO PATRIMONIALE

con atto del 4 aprile 2011 (trascritto presso la Agenzia del Territorio - ufficio provinciale di Mantova in data 8 aprile 2011) ed iscritto altresì a margine del loro atto di matrimonio.

I ricorrenti hanno evidenziato che trattandosi di beni conferiti nel fondo e vincolati ai bisogni della famiglia, gli stessi non potevano essere aggrediti dai creditori relativamente a beni estranei agli interessi della famiglia, come era avvenuto nel caso di specie, trattandosi di iscrizione ipotecaria conseguente alla iscrizione a ruolo di imposte inerenti l'attività di geometra libero professionista del (omissis).

Si è tempestivamente costituita in giudizio EQUITALIA NOMOS SPA ORA EQUITALIA NORD SPA evidenziando che, poiché la ipoteca legale iscritta era atto avente natura e finalità cautelare e non di esecuzione, era inapplicabile il disposto dell'art. 170 c.c. Parte convenuta ha diffusamente illustrato in diritto la propria tesi richiamando giurisprudenza di merito e di Cassazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

È pacifico fra le parti che il credito per il quale è stata iscritta ipoteca legale afferisce al debito IRPEF 2006 per l'attività di libero professionista del (omissis). È del pari incontestato che la iscrizione di ipoteca legale è intervenuta successivamente alla trascrizione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale ed è stata annotata a margine dell'atto di matrimonio ed è, conseguentemente, opponibile ai terzi, ivi compresa la parte convenuta.

Ciò premesso, va in primo luogo affrontata la questione, ancora controversa in giurisprudenza, della asserita natura meramente cautelare della iscrizione di ipoteca legale di cui si controverte in questa sede. Questa Commissione conosce, ma non condivide, la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 7239 del 21 marzo 2013, secondo la quale, proprio in considerazione di tale natura cautelare, la iscrizione ipotecaria in esame non potrebbe essere considerata quale mezzo preordinato alla espropriazione forzata. Al contrario, come ricordato dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione in data 18 maggio 2012 n. 7880 "il collegio ritiene che, in contrasto con quanto assunto dai giudici di appello, deve esser dato seguito a quanto già affermato da Cass. 13622/10; decisione che evocando il tradizionale criterio secondo cui nel concetto di atti di esecuzione rientrano non soltanto gli atti del processo di esecuzione striato sensu, ma tutti impossibili effetti dell'esecutività del titolo e, dunque, anche l'ipoteca iscritta sulla base dell'esecutività del titolo medesimo (cfr. Cass. 10945/91, 5007/97, 10234/03, 6935/04) - ha ritenuto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 170 c.c. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo patrimoniale, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi solo nei limiti in cui sono suscettibili di esecuzione forzata e, quindi, solo in relazione all'inadempimento di obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia".

Infatti dalla costituzione del fondo patrimoniale deriva un vincolo di destinazione a far fronte ai bisogni della famiglia.

Questa destinazione dei beni del fondo viene assicurata attraverso l'art. 160 c.c. il quale pone il divieto alla espropriabilità da parte dei creditori per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia.

Quanto ai crediti in favore dell'agente della riscossione (Equitalia), la Corte di Cassazione (Sezione V, sentenza 7/7/2009, n. 15862), ha affermato che l'agente della riscossione può agire esecutivamente sui beni del contribuente soggetti alla costituzione di fondo patrimoniale ai sensi dell'articolo 170 del codice civile, solo quando sia accertato che il credito erariale sia riconducibile alle necessità della famiglia. È invece irrilevante secondo parte della giurisprudenza qualsiasi indagine riguardo alla anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, in quanto l'art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria (Cass. 3251/96, 4933/05).

Alla luce di quanto sopra esposto, per verificare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria da parte dell'ente competente su beni costituiti in fondo patrimoniale per debito erariale è necessario verificare che vi sia una oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari e, quindi, il criterio identificativo va ricercato non nella natura dell'obbligazione, ma nella relazione esistente fra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia.

Possono perciò certamente considerarsi obbligazioni tributarie contratte per le necessità della famiglia l'I.C.I. o la TARSU (tanto per fare un esempio), ma al contrario possono considerarsi estranee ai suoi bisogni l'IVA o le imposte su redditi di impresa o lavoro autonomo, come nel caso di specie.

Non v'è dubbio poi che trattandosi di iscrizione a ruolo di IRPEF (reddito professionale del (omissis)), la consapevolezza del creditore (ente di riscossione) della estraneità del debito alle esigenze familiari non può essere revocata in dubbio.

Pertanto concludendo in presenza di fondo patrimoniale "legittimo", ovvero non artificiosamente posto in essere per sottrarre beni al fisco (fatto nella specie neppure dedotto da parte convenuta) ed acclarato che il debito fiscale non è sorto per la soddisfazione dei beni della famiglia, il fondo costituito dai ricorrenti non è aggredibile e la iscrizione di ipoteca non è legittima. Il contrasto giurisprudenziale sul punto consiglia la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Mantova il 4 ottobre 2013